



9

Deliberazione n. 284	Seduta del 20 FEB. 2018
Convenzione tra ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Monza per attività di consulenza specialistica di cardiologia interventistica.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano;

Atteso, altresì, che con deliberazione n. 1055 del 11.07.2017 è stata approvata e stipulata fino al 31.12.2017 la convenzione per l'espletamento di attività di consulenza da parte del personale Dirigente Medico in servizio presso la S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio della ASST Monza, a favore della ASST Valtellina e Alto Lario;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 43, comma 3, della Legge n. 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del S.S.N. o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 che disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;



- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Viste la nota prot. 0050433 del 13.11.2017 (prot. n. 43493 del 13.11.2017) e la e-mail del 05.01.2018, agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l'ASST Valtellina e Alto Lario ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento dell'attività di consulenza specialistica di cardiologia interventistica, da parte di personale Dirigente Medico dipendente in servizio presso la S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio fino al 31.12.2018;

Rilevato che le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, in coerenza con i principi di cui sopra, hanno riconosciuto il comune interesse allo svolgimento dell'attività in argomento;

Preso atto della nota del 24.01.2018 (prot. 2935 del 25.01.2018) con cui l'ASST Valtellina e Alto Lario ha comunicato che con deliberazione n. 31 del 11.01.2018 ha approvato la convenzione in argomento;

Preso atto, altresì, dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore f.f. della S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio, con e-mail del 25.11.2017, con disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio da parte dei Dirigenti Medici dipendenti assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della stessa Struttura, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
- dalla Direzione Medica Desio, con e-mail del 28.11.2017;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di definire in capo al Direttore f.f. della S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio la responsabilità della gestione e della competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. del 08.04.2003 n. 66 ed ai requisiti di accreditamento;

Precisato che il personale Dirigente interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero



professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà, dai proventi relativi all'attività in questione, la quota del 15%, secondo quanto come previsto dall'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Valtellina e Alto Lario per l'attività di consulenza specialistica che sarà espletata dal personale Dirigente Medico in servizio presso la S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio della ASST Monza, per il periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2018, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed approvato dall'ASST Valtellina e Alto Lario con deliberazione n. 31 del 11.01.2018, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

- del ricavo di previsione stimato in € 26.280,00 al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- del costo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata fuori orario di servizio dal personale Dirigente interessato, stimato in € 19.283,10, oltre a € 1.014,90 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato e oltre € 2.400,00 a titolo di rimborso spese;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Valtellina e Alto Lario per l'attività di consulenza specialistica che sarà espletata dal personale Dirigente Medico in servizio presso la S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio della ASST Monza, per il periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2018, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed approvato dall'ASST Valtellina e Alto Lario con deliberazione n. 31 del 11.01.2018, regolamentando tutte le prestazioni precedenti



la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

2. di autorizzare il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
3. di definire in capo al Direttore f.f. della S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio la competente verifica dell'attività complessivamente svolta dai dirigenti medici dipendenti dell'ASST Monza, nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. del 08.04.2003 n. 66 ed ai requisiti di accreditamento;
4. di stabilire che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, come previsto dal citato Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario; la restante quota rappresenta il compenso al personale;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
6. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - del ricavo di previsione stimato in € 26.280,00 al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - del costo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata fuori orario di servizio dal personale Dirigente interessato, stimato in € 19.283,10, oltre a € 1.014,90 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato e oltre € 2.400,00 a titolo di rimborso spese;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 284 del 20 FEB. 2018

Oggetto:

Convenzione tra ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Monza per attività di consulenza specialistica di cardiologia interventistica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Croff)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E ASST
MONZA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI CARDIOLOGIA
INTERVENTISTICA A MEZZO TURNI DI PRONTA
DISPONIBILITA'.**

TRA

ASST Valtellina e Alto Lario, con sede in Sondrio, via Stelvio, n. 25 (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00988090148), in atto rappresentato dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016, domiciliato per la carica presso detta sede

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco.

PREMESSO CHE

- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449/97, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare



convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;

- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
- presso l'ASST Monza è presente la S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;



- con nota prot. 0050433 del 13.11.2017 (prot. n. 43493 del 13.11.2017) ed e-mail del 05.01.2018 l'ASST Valtellina e Alto Lario ha chiesto la disponibilità all'ASST Monza all'espletamento di consulenze medico specialistiche di cardiologia interventistica, da parte di personale Dirigente Medico dipendente della stessa;
- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Oggetto

L'ASST di Monza mette a disposizione dell'ASST Valtellina e Alto Lario il proprio personale della S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio per l'esecuzione di prestazioni medico specialistiche di cardiologia interventistica.

Art. 2 – Condizioni relative all'espletamento dell'attività

L'attività di cui al precedente articolo sarà espletata mediante n. 1 accesso mensile di turno di reperibilità durante il fine settimana, che dovrà essere concordato tra i Responsabili delle Strutture interessate, da svolgersi presso il laboratorio di Emodinamica della S.C. di Cardiologia UTIC del Presidio Ospedaliero di Sondrio.

L'attività sarà svolta fuori dall'orario di servizio senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST Monza.

Art. 3 – Compensi

L'ASST Valtellina e Alto Lario, in ragione di quanto precisato all'Art. 2, necessita della copertura di n. 1 turno mensile con attività della reperibilità **dalle ore 18,00 di venerdì alle ore 8,00 del lunedì successivo per un totale di**



62 ore per ogni turno e corrisponderà per tale servizio **un compenso orario pari a € 20,00 ed un rimborso spese di € 200,00.**

In caso di chiamata presso la S.C. Cardiologia UTIC, verrà inoltre riconosciuto un compenso pari ad **€ 500,00 per ciascuna procedura eseguita.**

Qualora, su espresso accordo tra i rispettivi responsabili, sorgesse la necessità di effettuare procedure interventistiche durante la settimana, le stesse saranno retribuite con un compenso pari ad **€ 40,00 orarie e € 500,00 per ciascuna procedura eseguita.**

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento

L'ASST Valtellina e Alto Lario provvederà alla liquidazione delle competenze dietro fatturazione dell'ASST Monza entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 5 – Coperture Assicurative

La copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile è a carico dell'ASST Valtellina ed Alto Lario, nell'ambito della corrispondente polizza.

Art. 6 – Rischio radiologico

In riferimento alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 15/VI/5335 del 20 marzo 2007, il personale radioesposto dell'ASST Monza che effettua prestazioni all'interno delle strutture dell'ASST della Valtellina e Alto Lario è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato ex art. 60 del D.Lgs. n. 230/95 e pertanto le disposizioni in carico al datore di lavoro, esperto qualificato e medico autorizzato previste dal D.Lgs. n.230/1995 e s.m.i. per la sorveglianza di radioprotezione (in particolare classificazione di

Q

radioprotezione ed esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche) sono in capo all'ASST Monza.

L'ASST Valtellina e Alto Lario assicura al personale dell'ASST Monza la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso le proprie strutture in conformità alle norme del capo VII del D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii., garantendo la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (camici, guanti, collari ed occhiali anti-X), di mezzi per la dosimetria personale globale e parziale e comunicando con periodicità mensile le risultanze dosimetriche alla struttura di appartenenza del lavoratore ai sensi dell'Art. 66 del D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii..

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al **31.12.2018**. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto. Ciascuna della Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. oppure via posta certificata (PEC).

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata previo accordo formalizzato tra le Parti interessate. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 8 – Eventuali variazioni e rinnovo

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, all'indirizzo della sede legale dell'ASST Monza o all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-monza.it. Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle Parti.



L'eventuale rinnovo della presente convenzione dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti con un congruo anticipo rispetto alla naturale scadenza.

Art. 9 – Trattamento dati

Nell'esecuzione del presente contratto l'ASST Monza verrà a conoscenza di dati individuati ex art. 4 lettera d) del D. Lgs. n. 196/03 che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal suddetto decreto.

L'ASST Valtellina e Alto Lario, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/03, nomina l'ASST Monza quale responsabile del trattamento dei dati connessi con l'espletamento del presente incarico.

Art. 10 – Codice Etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-val.it e www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli*



obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, punto n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’ASST Valtellina e Alto Lario, ai sensi dell’art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12 – Foro Competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l’eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle Parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASST Monza

Il Direttore Generale

(dott. Matteo Stocco)

ASST Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Amministrativo

(dott. Carlo Maria Iacomino)

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 9, 10 e 13.

ASST Monza

Il Direttore Generale

(dott. Matteo Stocco)

ASST Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Amministrativo

(dott. Carlo Maria Iacomino)

Il testo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

Copia non utilizzabile